

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 14

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno

19 gennaio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 14/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 14/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3869 — Tessenderlo/Siemens/Advanced Power/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	2
2006/C 14/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4019 — Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport) ⁽¹⁾	3
2006/C 14/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso n. COMP/M.4018 — ED & F Man/Safic Alcan (Natural Products)] ⁽¹⁾	3
2006/C 14/05	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE ⁽¹⁾	4
2006/C 14/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	12
2006/C 14/07	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese	14
2006/C 14/08	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	19
2006/C 14/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
2006/C 14/10	Soglie da applicare dal 1° gennaio 2006 nel settore dei pubblici appalti	21

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2006/C 14/11

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi (GU C 166 del 7.7.2005) 23



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 gennaio 2006

(2006/C 14/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2125	SIT	tolar sloveni	239,48
JPY	yen giapponesi	139,51	SKK	corone slovacche	37,620
DKK	corone danesi	7,4609	TRY	lire turche	1,6210
GBP	sterline inglesi	0,68640	AUD	dollari australiani	1,6181
SEK	corone svedesi	9,3297	CAD	dollari canadesi	1,4122
CHF	franchi svizzeri	1,5468	HKD	dollari di Hong Kong	9,4018
ISK	corone islandesi	74,61	NZD	dollari neozelandesi	1,7620
NOK	corone norvegesi	8,1240	SGD	dollari di Singapore	1,9749
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 202,98
CYP	sterline cipriote	0,5738	ZAR	rand sudafricani	7,3553
CZK	corone ceche	28,862	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7854
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3815
HUF	fiorini ungheresi	251,79	IDR	rupia indonesiana	11 522,99
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,555
LVL	lats lettoni	0,6960	PHP	peso filippino	63,838
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,2820
PLN	zloty polacchi	3,8552	THB	baht thailandese	47,869
RON	leu rumeni	3,6480			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3869 — Tessenderlo/Siemens/Advanced Power/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 14/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 12.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Tessenderlo Chemie S.A. («Tessenderlo», Belgio), Siemens Project Ventures GmbH («Siemens Projects», Germania) appartenente al gruppo tedesco Siemens AG («Siemens») and Advanced Power AG («AP», Svizzera) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa T-Power N.V. («T-Power», Belgio) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Tessenderlo: attività nei diversi settori dell'industria chimica su scala internazionale,
- per Siemens Projects: Investimenti in infrastrutture su scala mondiale principalmente nei settori della generazione di energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti,
- per Siemens: prodotti nel settore dell'informatica e telecomunicazioni, automazione e controllo, attrezzature per la generazione e la trasmissione di energia, per il settore dei trasporti, per il settore medico, per il settore dell'illuminazione, investimenti e proprietà,
- per AP: management del progetto, in particolare generazione di energia ed attrezzature collegate,
- per T-Power: Generazione di elettricità, incluso lo sviluppo, il finanziamento e la costruzione della centrale elettrica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3869 — Tessenderlo/Siemens/Advanced Power/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4019 — Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport)

(2006/C 14/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 21.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4019. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
[Caso n. COMP/M.4018 — ED & F Man/Safic Alcan (Natural Products)]

(2006/C 14/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 19.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4018. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio
93/42/CEE**

(2006/C 14/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 46003:1999 Sistemi qualità — Dispositivi medici — Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN ISO 9003	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60118-13:1997 Protesi acustiche — Parte 13: Compatibilità elettromagnetica (EMC) (IEC 60118-13:1997)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60118-13:2005 Elettroacustica — Protesi acustiche — Parte 13: Compatibilità Elettromagnetica (EMC) (IEC 60118-13:2004)	EN 60118-13:1997 Nota 2.1	1.2.2008
CENELEC	EN 60522:1999 Determinazione della filtrazione permanente dei tubi radiogeni (IEC 60522:1999)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60580:2000 Apparecchi elettromedicali — Misuratori del prodotto esposizione — area (IEC 60580:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-1:1990 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza (IEC 60601-1:1988)	NESSUNO	—
	Modifica A1:1993 alla EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A1:1991)	Nota 3	—
	Modifica A2:1995 alla EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A2:1995)	Nota 3	—
	Modifica A13:1996 alla EN 60601-1:1990	Nota 3	Data scaduta (1.7.1996)
CENELEC	EN 60601-1-1:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali (IEC 60601-1-1:2000)	EN 60601-1-1:1993 +A1:1996 Nota 2.1	Data scaduta (1.12.2003)
CENELEC	EN 60601-1-2:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni e prove (IEC 60601-1-2:2001)	EN 60601-1-2:1993 Nota 2.1	Data scaduta (1.11.2004)

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 60601-1-3:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza — 3: Norma collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per diagnostica (IEC 60601-1-3:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-1-4:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 1-4: Norme generali per la sicurezza — Norma collaterale: Sistemi elettromedicali programmabili (IEC 60601-1-4:1996) Modifica A1:1999 alla EN 60601-1-4:1996 (IEC 60601-1-4:1996/A1:1999)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.12.2002)
CENELEC	EN 60601-2-1:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-1: Norme particolari di sicurezza per gli acceleratori medicali di elettroni nella gamma da 1 MeV a 50 MeV (IEC 60601-2-1:1998) Modifica A1:2002 alla EN 60601-2-1:1998 (IEC 60601-2-1:1998/A1:2002)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.6.2005)
CENELEC	EN 60601-2-2:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza (IEC 60601-2-2:1998)	EN 60601-2-2:1993 Nota 2.1	Data scaduta (1.8.2003)
CENELEC	EN 60601-2-3:1993 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte (IEC 60601-2-3:1991) Modifica A1:1998 alla EN 60601-2-3:1993 (IEC 60601-2-3:1991/A1:1998)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.7.2001)
CENELEC	EN 60601-2-4:2003 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-4: Norme particolari per la sicurezza dei defibrillatori cardiaci (IEC 60601-2-4:2002)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-5:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-5: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni (IEC 60601-2-5:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-7:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-7: Norme particolari per la sicurezza di generatori di alta tensione dei generatori radiologici per diagnostica (IEC 60601-2-7:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-8:1997 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza degli apparecchi radiologici per uso terapeutico funzionanti con una gamma di tensione compresa tra 10 kV e 1 MV (IEC 60601-2-8:1987) Modifica A1:1997 alla EN 60601-2-8:1997 (IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.6.1998)

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 60601-2-9:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza dei dosimetri a contatto con il paziente utilizzati in radioterapia con rilevatori di radiazione collegati elettricamente (IEC 60601-2-9:1996)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-10:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-10: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari (IEC 60601-2-10:1987) Modifica A1:2001 alla EN 60601-2-10:2000 (IEC 60601-2-10:1987/A1:2001)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.11.2004)
CENELEC	EN 60601-2-11:1997 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-11: Norme particolari per la sicurezza per apparecchi di gammaterapia (IEC 60601-2-11:1997) Modifica A1:2004 alla EN 60601-2-11:1997 (IEC 60601-2-11:1997/A1:2004)	NESSUNO Nota 3	— 1.9.2007
CENELEC	EN 60601-2-16:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per emodialisi, emodiafiltrazione e emofiltrazione (IEC 60601-2-16:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-17:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza degli apparecchi proiettori automatici di sorgenti gamma con comando a distanza (IEC 60601-2-17:1989) Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-17:1996 (IEC 60601-2-17:1989/A1:1996)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.3.1997)
CENELEC	EN 60601-2-17:2004 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza degli apparecchi proiettori automatici di sorgenti gamma con comando a distanza (IEC 60601-2-17:2004)	EN 60601-2-17:1996 e corrispondente modifica Nota 2.1	1.3.2007
CENELEC	EN 60601-2-18:1996 Apparecchiature elettromedicali — Parte 2: norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature endoscopiche (IEC 60601-2-18:1996) Modifica A1:2000 alla EN 60601-2-18:1996 (IEC 60601-2-18:1996/A1:2000)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.8.2003)
CENELEC	EN 60601-2-19:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici per bambini (IEC 60601-2-19:1990) Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-19:1996 (IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (13.6.1998)

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 60601-2-20:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-20: Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici da trasporto (IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-21:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza dei riscaldatori radianti per neonati (IEC 60601-2-21:1994) Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-21:1994 (IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (13.6.1998)
CENELEC	EN 60601-2-22:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi laser terapeutici e diagnostici (IEC 60601-2-22:1995)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-23:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-23: Norme particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali, degli apparecchi di monitoraggio di pressione parziale per via transcutanea (IEC 60601-2-23:1999)	EN 60601-2-23:1997 Nota 2.1	Data scaduta (1.1.2003)
CENELEC	EN 60601-2-24:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-24: Norme particolari di sicurezza per pompe d'infusione e dispositivi di controllo (IEC 60601-2-24:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-25:1995 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-25: Norme particolari per la sicurezza degli elettrocardiografi (IEC 60601-2-25:1993) Modifica A1:1999 alla EN 60601-2-25:1995 (IEC 60601-2-25:1993/A1:1999)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.5.2002)
CENELEC	EN 60601-2-26:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli elettroencefalografi (IEC 60601-2-26:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-26:2003 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli elettroencefalografi (IEC 60601-2-26:2002)	EN 60601-2-26:1994 Nota 2.1	1.3.2006
CENELEC	EN 60601-2-27:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico (IEC 60601-2-27:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-28:1993 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di complessi radianti a raggi X e complessi tubo-guaina per diagnostica medica (IEC 60601-2-28:1993)	NESSUNO	—

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 60601-2-29:1999 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-29: Norme particolari di sicurezza per i simulatori per radioterapia (IEC 60601-2-29:1999)	EN 60601-2-29:1995 +A1:1996 Nota 2.1	Data scaduta (1.4.2002)
CENELEC	EN 60601-2-30:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-30: Norme particolari per la sicurezza, compresi i requisiti essenziali, degli apparecchi di monitoraggio della pressione del sangue prelevata in modo indiretto, automatico e periodico (IEC 60601-2-30:1999)	EN 60601-2-30:1995 Nota 2.1	Data scaduta (1.2.2003)
CENELEC	EN 60601-2-31:1995 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-31: Norme particolari per la sicurezza degli stimolatori cardiaci esterni con sorgente d'alimentazione interna (IEC 60601-2-31:1994) Modifica A1:1998 alla EN 60601-2-31:1995 (IEC 60601-2-31:1994/A1:1998)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.1.2001)
CENELEC	EN 60601-2-32:1994 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza delle apparecchiature complementari agli apparecchi radiologici (IEC 60601-2-32:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-33:2002 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica (IEC 60601-2-33:2002)	EN 60601-2-33:1995 +A11:1997 Nota 2.1	Data scaduta (1.7.2005)
CENELEC	EN 60601-2-34:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-34: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio diretto della pressione del sangue (IEC 60601-2-34:2000)	EN 60601-2-34:1995 Nota 2.1	Data scaduta (1.11.2003)
CENELEC	EN 60601-2-35:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle coperte, dei cuscini e dei materassi destinati al riscaldamento dei pazienti per l'impiego medico (IEC 60601-2-35:1996)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-36:1997 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di apparecchi di litotrixxia indotta extracorporea (IEC 60601-2-36:1997)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-37:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per la diagnosi e il monitoraggio medio a ultrasuoni (IEC 60601-2-37:2001) Modifica A1:2005 alla EN 60601-2-37:2001 (IEC 60601-2-37:2001/A1:2004)	NESSUNO Nota 3	— 1.1.2008
CENELEC	EN 60601-2-38:1996 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-38: Norme particolari di sicurezza di letti per ospedale azionati elettricamente (IEC 60601-2-38:1996) Modifica A1:2000 alla EN 60601-2-38:1996 (IEC 60601-2-38:1996/A1:1999)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.1.2003)

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 60601-2-39:1999 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per la dialisi peritoneale (IEC 60601-2-39:1999)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-40:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di elettromiografi e apparecchi per potenziale evocato (IEC 60601-2-40:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-41:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di apparecchi di illuminazione per uso chirurgico e per la diagnosi (IEC 60601-2-41:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-43:2000 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi radiologici per procedure interventive (IEC 60601-2-43:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-44:2001 Apparecchiature elettromedicali — Parte 2-44: Norme particolari per la sicurezza di apparecchiature radiologiche per la tomografia computerizzata (IEC 60601-2-44:2001) Modifica A1:2003 alla EN 60601-2-44:2001 (IEC 60601-2-44:2001/A1:2002)	EN 60601-2-44:1999 Nota 2.1 Nota 3	Data scaduta (1.7.2004) Data scaduta (1.12.2005)
CENELEC	EN 60601-2-45:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi radiologici per mammografia e dispositivi stereotassici per mammografia (IEC 60601-2-45:2001)	EN 60601-2-45:1998 Nota 2.1	Data scaduta (1.7.2004)
CENELEC	EN 60601-2-46:1998 Apparecchi elettromedicali — Parte 2-46: Norme particolari per la sicurezza dei tavoli operatori (IEC 60601-2-46:1998)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-47:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali, per i sistemi elettrocardiografici ambulatoriali (IEC 60601-2-47:2001)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-49:2001 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza di apparecchi di monitoraggio multifunzione dei pazienti (IEC 60601-2-49:2001)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-50:2002 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza per gli apparecchi di fototerapia infantile (IEC 60601-2-50:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60601-2-51:2003 Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza, incluse le prestazioni essenziali, per la registrazione e analisi dei dati di elettrocardiografi a canale singolo e multiplo (IEC 60601-2-51:2003)	NESSUNO	—

Organismo europeo di Normalizzazione	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 60627:2001 Apparecchiature di diagnostica per immagine a raggi X — Caratteristiche delle griglie antidiffusione d'uso generale e per mammografia (IEC 60627:2001)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60645-1:2001 Elettroacustica — Apparecchi acustici — Parte 1: Audiometri a toni puri (IEC 60645-1:2001)	EN 60645-1:1994 Nota 2.1	Data scaduta (1.10.2004)
CENELEC	EN 60645-2:1997 Audiometri — Parte 2: Apparecchi per audiometria vocale (IEC 60645-2:1993)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60645-3:1995 Audiometri — Parte 3: Segnali di breve durata per prove di sensibilità uditiva ai fini audiometrici e otoneurologici (IEC 60645-3:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 60645-4:1995 Audiometri — Parte 4: Apparati per l'analisi audiometrica in alta frequenza (IEC 60645-4:1994)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 61217:1996 Apparecchiature utilizzate in radioterapia — Coordinate, movimenti e scale (IEC 61217:1996) Modifica A1:2001 alla EN 61217:1996 (IEC 61217:1996/A1:2000)	NESSUNO Nota 3	— Data scaduta (1.12.2003)
CENELEC	EN 61223-3-1:1999 Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche — Parte 3-1: Prove di accettazione — Prestazioni di immagine degli apparecchi radiologici per sistemi radiografici e radioscopici (IEC 61223-3-1:1999)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 61223-3-4:2000 Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche — Parte 3-4: Prove di accettazione — Prestazioni del trattamento di immagini degli apparecchi radiologici per uso dentale (IEC 61223-3-4:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 61676:2002 Apparecchi elettromedicali — Strumenti dosimetrici usati per la misura non-invasiva della tensione del tubo radiogeno in radiologia diagnostica (IEC 61676:2002)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 62083:2001 Apparecchi elettromedicali — Prescrizioni particolari di sicurezza per i sistemi di pianificazione del trattamento in radioterapia (IEC 62083:2000)	NESSUNO	—
CENELEC	EN 62220-1:2004 Apparecchi elettromedicali — Caratteristiche dei dispositivi di immagine radiografica di tipo digitale — Parte 1: Determinazione del quantum di rilevazione (IEC 62220-1:2003)	NESSUNO	—

- Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
- Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva
- Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 60601-1:1990, si applica quanto segue:

CENELEC	EN 60601-1:1990 Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza (IEC 60601-1:1988) [La norma di riferimento è EN 60601-1:1990]	NESSUNO [Non c'è norma sostituita]	-
	Modifica A1:1993 to EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A1:1991) [La norma di riferimento è EN 60601-1:1990 +A1:1993 to EN 60601-1:1990]	Nota 3 [La Norma sostituita è EN 60601-1:1990]	-
	Modifica A2:1995 to EN 60601-1:1990 (IEC 60601-1:1988/A2:1995) [La norma di riferimento è EN 60601-1:1990 +A1:1993 to EN 60601-1:1990 +A2:1995 to EN60601-1:1990]	Nota 3 [La Norma sostituita è EN 60601-1:1990 + A1:1993]	-
	Modifica A13:1996 to EN 60601-1:1990 [La norma di riferimento è EN 60601-1:1990 + A1:1993 to EN 60601-1:1990 + A2:1995 to EN 60601-1:1990 + A13:1996 to EN 60601-1:1990]	Nota 3 [La Norma sostituita è EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995]	Data scaduta (1.7.1996)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 14/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione: 20.10.2005

Stato Membro: Belgio — (Vlaams Gewest)

Numero dell'aiuto: N 281/2005

Titolo nella lingua originale: Vlaams Innovatiefonds (VINNOF)

Obiettivo:

Innovazione

PMI

Capitale di rischio

(Tutti i settori)

Base giuridica: Decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, laatst gewijzigd bij decreet van 6 juli 2001 — Beslissing van de Vlaamse regering van 29 april 2005 (VR/2002/29.04/DOC.0272)

Durata: 2005-2015

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione: 24.11.2005

Stato Membro: Repubblica ceca

Numero dell'aiuto: N 414/2005

Titolo nella lingua originale: Nanotechnologie pro společnost

Obiettivo:

Ricerca e sviluppo

(Tutti i settori)

Base giuridica: Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

Stanziamento: 1 950 000 000 CZK

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %, 50 %

Durata: 2006-2012

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione: 28.10.2005

Stato Membro: Spagna

Numero dell'aiuto: N 344/2005

Titolo nella lingua originale: Fondo de fondos NEOTEC

Obiettivo:

Ricerca e sviluppo

PMI

Capitale di rischio

(Industria manifatturiera — Prodotti chimici e farmaceutici — Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche — Informatica e attività connesse)

Base giuridica: Proyecto de Ley de capital riesgo

Stanziamento: 60 000 000 EUR

Durata: 1.1.2006 — 31.12.2010

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 22.3.2004

Stato membro: Francia

Aiuto N: N 446/03

Denominazione: Aiuti diretti delle collettività territoriali a favore di progetti R/S

Obiettivo: Promuovere attività a elevato valore aggiunto che rappresentano le attività di R/S nelle regioni della Francia.

Base giuridica: Article L 1511-2 du Code général des collectivités territoriales.

Stanziamento: 100 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % per i lavori di ricerca fondamentale, 50 % i lavori di ricerca industriale di base e 25 % per le attività di sviluppo preconcorsenziale

Durata: 10 anni.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione: 24.11.2005

Stato Membro: Germania (Land Thüringen)

Numero dell'aiuto: N 475/2005

Titolo nella lingua originale: Regelung des Landes Thüringen zur Förderung wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen (Verlängerung)

Obiettivo: Ricerca e sviluppo

Base giuridica: Haushaltsgesetz des Freistaates Thüringen und allgemeine haushaltsrechtliche Bestimmungen

Stanziamiento: 15 000 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 50 %, 70 %, 40 %, 100 %

Durata: 1.1.2006-31.12.2007

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

(2006/C 14/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base») ⁽¹⁾, secondo la quale le importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso: «paese interessato»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 5 dicembre 2005 dall'Unione polacca dell'industria dei prodotti congelati (in appresso: «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di fragole congelate.

2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso: «prodotto in esame»), dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11, 0811 10 19 e 0811 10 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato, tra le altre conseguenze, hanno avuto un impatto negativo sulla

quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

(a) Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

— nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

— il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale [i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori ⁽¹⁾];
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società ⁽²⁾ collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/producenti, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni di esportatori/producenti note.

(ii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

⁽¹⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/le economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le società che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento.

⁽²⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;
- il fatturato totale, in euro, della società nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

(iii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

- il fatturato totale, in euro, della società nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il numero totale di dipendenti;
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;
- la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

(iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate

sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

(b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di applicazione del campionamento agli esportatori/produttori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori/produttori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d) Selezione del paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

e) *Status di impresa operante in un'economia di mercato*

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2. *Procedura per la valutazione dell'interesse della Comunità*

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari di tale richiesta, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6 **Termini**a) *Termini generali*

- (i) Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'in-

chiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

(iii) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b) *Termine specifico per il campionamento*

- (i) Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

(c) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

d) *Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale*

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura *Diffusione limitata* ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J- 79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2006/C 14/08)

(Testo rilevante ai fini dello SEE)

AUSTRIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Amira Air GmbH	Hangar 2 A-1300 Flughafen-Wien	passengeri, posta, merci	7.12.2005

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
OREST-Immorent Leasing GmbH	Windmühlgasse 22-24 A-1060 Wien	passengeri	29.11.2005

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 14/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Eiffage («Eiffage», Francia) e l'impresa Macquarie Infrastructure Group International Limited («MIGIL», Bermuda), controllata da Macquarie Bank Limited («Macquarie», Australia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo congiunto dell'impresa Autoroutes Paris-Rhin-Rhone («APRR», Francia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Eiffage: finanziamento, progettazione, costruzione e manutenzione di progetti e di infrastrutture, tra cui autostrade,
- per MIGIL: impresa controllata da Macquarie,
- per Macquarie: servizi finanziari e investimenti in infrastrutture,
- per APRR: autostrade a pedaggio in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che l'operazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Soglie da applicare dal 1° gennaio 2006 nel settore dei pubblici appalti

(2006/C 14/10)

1. Nella seguente tabella sono indicati i valori delle soglie da applicare dal 1° gennaio 2006 per gli appalti pubblici di forniture, ai sensi dell'atto menzionato al punto 3 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/36/CEE del Consiglio), modificato dalla decisione n. 96/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999, recante modifica dell'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE:

	EUR 200 000	EUR 750 000	EUR 137 234	EUR 211 129
			(SDR 130 000)	(SDR 200 000)
Corone islandesi	17 031 864	63 869 490	11 686 754	17 979 602
Franchi svizzeri (Liechtenstein)	309 313	1 159 925	212 242	326 525
Corone norvegesi	1 650 000	6 187 500	1 132 181	1 741 814

2. Nella seguente tabella sono indicati i valori delle soglie da applicare dal 1° gennaio 2006 per gli appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'atto menzionato al punto 2 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/37/CEE del Consiglio), modificato dalla decisione n. 96/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999, recante modifica dell'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE:

	EUR 1 000 000	EUR 5 000 000	EUR 5 278 227
			(SDR 5 000 000)
Corone islandesi	85 159 320	425 796 600	449 490 222
Franchi svizzeri (Liechtenstein)	1 546 567	7 732 835	8 163 132
Corone norvegesi	8 250 000	41 250 000	43 545 373

3. Nella seguente tabella sono indicati i valori delle soglie da applicare dal 1° gennaio 2006 per gli appalti pubblici di servizi, ai sensi dell'atto menzionato al punto 5, lettera b) dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 92/50/CEE del Consiglio), modificato dalla decisione n. 96/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999, recante modifica dell'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE:

	EUR 80 000	EUR 750 000	EUR 200 000	EUR 137 234	EUR 211 129
				(SDR 130 000)	(SDR 200 000)
Corone islandesi	6 812 746	63 869 490	17 031 864	11 686 754	17 979 602
Franchi svizzeri (Liechtenstein)	123 725	1 159 925	309 313	212 242	326 525
Corone norvegesi	660 000	6 187 500	1 650 000	1 132 181	1 741 814

4. Nella seguente tabella sono indicati i valori delle soglie da applicare dal 1° gennaio 2006 nel settore delle infrastrutture per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per gli appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'atto menzionato al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio), modificato dalla decisione n. 96/1999 del Comitato misto SEE, del 16 luglio 1999, recante modifica dell'allegato XVI (appalti) dell'accordo SEE:

	EUR 400 000	EUR 600 000	EUR 750 000	EUR 1 000 000	EUR 5 000 000	EUR 422 258	EUR 5 278 227
						(SDR 400 000)	(SDR 5 000 000)
Corone islandesi	34 063 728	51 095 592	63 869 490	85 159 320	425 796 600	35 959 204	449 490 222
Franchi svizzeri (Liechtenstein)	618 627	927 940	1 159 925	1 546 567	7 732 835	653 050	8 163 132
Corone norvegesi	3 300 000	4 950 000	6 187 500	8 250 000	41 250 000	3 483 629	43 545 373

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 166 del 7 luglio 2005)

(2006/C 14/11)

A pagina 54, titolo I, «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾, è di circa 6 000 000 di tonnellate.»

⁽¹⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.